

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 1-1467

PSR 2014-2020 – Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 – rimodulazione risorse tra attività a titolarità regionale e bandi pubblici. Modifica alla D.G.R. n. 36-3578 del 4 luglio 2016 e alla D.G.R. n. 30-8814 del 18 aprile 2019.

A relazione del Presidente Cirio:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13 novembre 2019 e recepito con D.G.R. n. 5-679 del 11 dicembre 2019;

considerato che il sopraindicato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte comprende, tra l'altro, la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", al cui interno sono previste le Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

considerato che, per le suddette tre Operazioni 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte prevede che gli obiettivi possano essere raggiunti sia mediante attività svolte a titolarità regionale, sia mediante attività svolte a bando pubblico;

vista la D.G.R. n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e, tra queste, le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

considerato che la stessa D.G.R. stabilisce che le risorse necessarie alla copertura delle attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte sono iscritte sul bilancio regionale per gli anni 2016-2018 (l.r. 6/2016) alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione);

considerato che tali risorse ammontano complessivamente a 11.000.000,00 € così ripartiti:

- 2.750.000,00 € per l'Operazione 8.3.1 (FA 3B),
- 2.750.000,00 € per l'Operazione 8.4.1 (FA 3B),
- 5.500.000,00 € per l'Operazione 8.5.1 (FA 4A);

dato atto che con la D.D. 2329 del 7 settembre 2016 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica ha approvato:

- le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative, tra l'altro alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;
- la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione delle attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

dato atto che i progetti presentati dai Settori Regionali competenti e ammessi dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica (D.D. n. 1679 dell'11 giugno 2018, D.D. n. 4214 del 19 dicembre 2018 e D.D. n. 2022 del 7 giugno 2019) prevedono una necessità economica complessiva di € 2.201.602,00 così ripartita:

- Operazione 8.3.1: € 608.877,00,
- Operazione 8.4.1: € 345.870,00,
- Operazione 8.5.1: € 1.246.855,00;

vista la D.G.R. n. 30-8814 del 18 aprile 2019 che ha approvato gli indirizzi e le disposizioni attuative per le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 (Allegato A) e 8.5.1 (Allegato B) da attuarsi mediante bando pubblico, ha individuato nel Settore Foreste dell'allora Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica e ora della Direzione regionale Ambiente, Energia, Territorio, la struttura competente ad adottare i relativi bandi e a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorarne l'attuazione, nel rispetto dei criteri adottati dalla stessa D.G.R.;

considerato che la stessa D.G.R. ha destinato al suddetti bandi l'importo complessivo di € 8.380.000,00 € così ripartito:

- Operazione 8.3.1 (FA 3B): € 3.250.000,00,
- Operazione 8.4.1 (FA 3B): € 3.250.000,00,
- Operazione 8.5.1 (FA 4A): € 1.880.000,00;

dato atto che con D.D. n. 3640, n. 3635 e n. 3636 del 22 ottobre 2019 del Settore Foreste, sono stati, rispettivamente, aperti i bandi pubblici relativi alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

dato atto che le domande pervenute presso il Settore Foreste in riferimento ai bandi di cui sopra prevedono una richiesta di contributo complessiva di € 26.227.000,00 così ripartita:

- Operazione 8.3.1: € 7.411.000,00,
- Operazione 8.4.1: € 3.692.000,00,
- Operazione 8.5.1: € 15.124.000,00;

preso quindi atto che, in merito alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, la modalità attuativa dei bandi a titolarità regionale è risultata, rispetto alle previsioni iniziali, meno efficace della modalità attuativa a bando pubblico come sopra riportato;

ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, rimodulare la distribuzione delle risorse assegnate alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 riducendo le disponibilità per l'attuazione a titolarità regionale a

favore dell'attuazione a bando pubblico, modificando in tal senso le DD.G.R. n. 36-3578 del 4 luglio 2016 e n. 30-8814 del 18 aprile 2019;
ritenuto opportuno quantificare la rimodulazione delle risorse sulla base del soddisfacimento integrale delle necessità rilevate nell'ambito dell'attuazione a titolarità regionale (pari a complessivi € 2.201.602,00), devolvendo le restanti risorse stanziate per questa modalità attuativa (pari a complessivi € 8.798.398,00) a favore dell'attuazione a bando pubblico, che sommati alle iniziali disponibilità di € 8.380.000,00, ammontano complessivamente a € 17.178.398,00;
dato atto che non ci sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale di previsione finanziaria per gli anni 2020-2022 in quanto la riduzione della quota regionale delle attività a titolarità regionale (pari ad € 1.501.006,70 corrispondenti al 17,06% di € 8.798.398,00) che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017 di cui alla D.G.R. 36-3578 del 04.07.2016, si compensa con un pari incremento della quota regionale assegnata ai bandi pubblici, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020 di cui alla D.G.R. 30-8814 del 18.04.2019;
acquisito nei confronti di questa proposta il parere favorevole espresso nella seduta del 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Regionale Foreste e Legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009;
ritenuto inoltre di demandare al Settore Foreste, già incaricato della gestione delle attività di cui alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, della ripartizione dell'importo di € 8.798.398,00 di cui sopra fra i bandi pubblici di cui alle tre Operazioni secondo i seguenti due criteri:
a) rispetto del piano finanziario del PSR 2014-2020, senza spostamenti fra diverse Focus Area;
b) priorità per l'Operazione 8.4.1, all'interno della Focus Area 3B;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

delibera

nell'ambito delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte:

- 1) di modificare le assegnazioni disposte con D.G.R. n. 36-3578 del 4 luglio 2016 relativamente alle modalità attuative a titolarità regionale e con D.G.R. n. 30-8814 del 18 aprile 2019 relativamente alle attività da svolgersi mediante bandi pubblici secondo il seguente prospetto:
 - attività a titolarità regionale: da 11.000.000,00 € a 2.201.602,00 €;
 - attività a bando pubblico: da 8.380.000,00 € a 17.178.398,00 €;
- 2) di dare atto che non ci sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale di previsione finanziaria per gli anni 2020-2022 in quanto la riduzione della quota regionale delle attività a titolarità regionale (pari ad € 1.501.006,70 corrispondenti al 17,06% di € 8.798.398,00) che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017 di cui alla D.G.R. 36-3578 del 04.07.2016, si compensa con un pari incremento della quota regionale assegnata ai bandi pubblici, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020 di cui alla DGR 30-8814 del 18.04.2019;
- 3) di demandare al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia Territorio, già incaricato della gestione delle attività di cui alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, della ripartizione dell'importo di € 8.798.398,00 di cui sopra fra i bandi pubblici di cui alle tre Operazioni secondo i seguenti due criteri:
 - a) rispetto del piano finanziario del PSR 2014-2020, senza spostamenti fra diverse Focus Area;
 - b) priorità per l'Operazione 8.4.1, all'interno della Focus Area 3B.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente.

(omissis)